SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 985-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 gennaio 1978

modificato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1978 (V. *Stampato n.* **1999**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 1978

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 50 milioni autorizzato con legge 22 maggio 1970, n. 374, a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo è elevato a lire 350 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 50 milioni autorizzato con legge 22 maggio 1970, n. 374, a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo è elevato a lire 350 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977 e fino a tutto il 1979.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 22 maggio 1970, n. 374, la relazione ivi prevista, da presentarsi al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ogni anno, verrà corredata dal bilancio consuntivo e da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni, provvederà a trasmettere al Parlamento tali documenti con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Consiglio italiano del Movimento europeo.

Il versamento del contributo di cui all'articolo precedente, afferente all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti anzidetti, verrà effettuato dopo la trasmissione al Parlamento dei documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.